

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente BERNARDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante» (2427)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e con un nuovo titolo) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BISSO (Com.-PDS) .....	5
CHIMENTI (DC), relatore alla Commissione .	6
FACCHIANO, ministro della marina mercantile	3, 4, 7
MARIOTTI (Fed. Eur. Ec.) .....	6
SANESI (MSI-DN) .....	6
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	6

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante».

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 9,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante» (2427)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e con un nuovo titolo) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 22 maggio scorso, in occasione della quale esaurimmo la discussione generale.

Prima di procedere, però, all'esame dell'articolato, comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti, mentre risultano scaduti i termini per l'espressione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Il relatore ha proposto due emendamenti tendenti ad inserire, prima dell'articolo 1, i seguenti articoli:

«Art. ...

1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca».

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante».

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca» e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. ...

1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, per gli anni 1990 e 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, è concesso per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per le spese connesse all'uso del sistema palangaro.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

#### Art. 1.

1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.

3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Il parere sull'emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato, sostitutivo dell'intero articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, il cui testo è il seguente:

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato da me proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca» e quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.500 milioni, gli stanziamenti relativi al capitolo 8559 e, quanto a lire 3.500 milioni gli stanziamenti relativi al capitolo 8560 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Concordo anche con questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato, sostitutivo dell'intero articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BISSO. Signor Presidente, il Gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento in esame, stante le sostanziali modificazioni che vi sono state apportate rispetto alla stesura iniziale. Infatti, con l'articolo 1 si finanzia finalmente il piano triennale della pesca, sbloccando, in tal modo, l'accantonamento previsto nella legge finanziaria 1991, anche se ridotto di 31 miliardi, e si provvede al rifinanziamento della legge per il credito peschereccio, all'uopo stanziando 8 miliardi per il triennio 1991-1993. Con l'articolo 2, inoltre, si dà avvio alla riconversione delle unità da pesca, le quali sarebbero state costrette a sospendere la loro attività, qualora questa fosse continuata ad esser fatta mediante reti da posta derivante e, a tal fine, stanziando allora 15 miliardi.

Complessivamente, quindi, il giudizio che diamo sul provvedimento è positivo in quanto esso affronta e risolve un insieme di grosse questioni che travagliavano il mondo dell'industria peschereccia. A questo proposito, anche se forse non è del tutto attinente al disegno di legge in discussione, vorrei esprimere un apprezzamento in merito al contenuto del decreto ministeriale annunciato dal ministro Facchiano che, anticipando una serie di normative della Comunità economica europea, mira a sostenere l'attività all'interno del settore, che era stato colpito da alcune sentenze della magistratura, le quali avevano valutato la non selettività delle reti in questione.

Queste sono, dunque, le ragioni che motivano il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

MARIOTTI. Signor Presidente, prendo anch'io la parola per esprimere una valutazione positiva del provvedimento in esame, il quale, oltre ad essere estremamente necessario, è indicativo di una cultura nuova che si sta sviluppando nel nostro paese e di cui il Governo ha preso piena coscienza. Qui si tratta, infatti, di venire incontro alle legittime esigenze dei pescatori e, nello stesso tempo, di dare un contributo alla salvaguardia dell'ambiente marino, ponendo così riparo ad una situazione che andava pericolosamente degradandosi. A proposito di quest'ultimo aspetto, colgo l'occasione per ricordare che stanno attivandosi numerose associazioni volontarie per la difesa del mare e la tutela di alcune specie marine.

Pertanto, in attesa di provvedimenti più organici - che ci auguriamo saranno presi al più presto - concernenti una reale politica del mare, nell'ambito della quale l'Italia dovrebbe svolgere un ruolo primario, non si può non riconoscere l'utilità degli interventi previsti, che certamente concorreranno ad un sostanziale miglioramento della situazione.

Per tali motivi, dunque, dichiaro il mio voto favorevole in merito al provvedimento.

SANESI. Signor Presidente, anche il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del disegno di legge n. 2427 poiché con esso si viene finalmente incontro alle esigenze dei pescatori che necessitano di un ammodernamento delle loro attrezzature.

ULIANICH. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente dichiara di votare a favore del disegno di legge in discussione, che sottende una visione moderna della politica della pesca e del mare, nel più generale contesto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

A tal fine, signor Ministro, vorrei sollecitarle, oltre quanto è stato fatto e si sta facendo, un raccordo profondo con le varie istituzioni scientifiche esistenti nel nostro paese - penso, ad esempio, all'Istituto Dörhn di Napoli, che gode di fama mondiale, o all'Istituto di biologia marina di Cagliari - in un contesto non solo italiano, ma europeo. La salvaguardia del mare, infatti, non ricade soltanto su un popolo e su un paese, ma costituisce un dovere dell'intera umanità e quindi, anche in ambito scientifico, si deve tener conto di questa corralità di intenti e di ricerche.

CHIMENTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo il mio più vivo compiacimento per un lavoro che ritengo sia stato fatto bene ed in breve tempo. Tutti insieme, infatti, abbiamo contribuito ad arricchire di contenuti il disegno di legge, favorendo, oltre un processo di riconversione, anche un'attività di più ampio respiro. Peraltro, nel corso della discussione, abbiamo forse avviato a soluzione un problema che certamente metteva in difficoltà tutte le marinerie e quindi l'aver fatto bene e in breve tempo è certamente positivo.

Vorrei ora fare due raccomandazioni al Ministro. Se non vado errato, su iniziativa del Ministero della marina mercantile erano stati avviati alcuni studi e ricerche sulla pesca del pesce spada e sui danni eventualmente arrecati alla fauna marina; tali studi vennero sospesi – così fu riferito allora – quando fu interrotta la pratica della pesca con reti da posta derivante. Avendo riattivato ora questo tipo di pesca, pur con dei correttivi e riducendone gli ambiti, ritengo sia utile approfondire la nostra conoscenza in materia per poterne trarre degli insegnamenti.

In secondo luogo mi permetto di sottolineare che avevo preannunciato la presentazione di un emendamento il cui contenuto avrebbe dovuto risolvere i problemi dei proprietari delle unità pescherecce che avevano presentato fuori termine la domanda per ottenere i contributi. Mi rendo conto del fatto che si tratta di una questione limitata e che affrontarla in questa sede significherebbe ritardare di qualche giorno l'approvazione del disegno di legge; quindi non presenterò alcun emendamento. Tuttavia raccomando al Ministro di considerare tale questione e di inserire una previsione al riguardo in un altro disegno di legge concernente la pesca che si trova attualmente all'esame della Camera dei deputati.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo innanzi tutto ringraziarvi per la tempestività e il particolare impegno che avete mostrato nell'esame del disegno di legge concernente le unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, che mi auguro possa essere oggi approvato. Si tratta di un provvedimento che va incontro ad esigenze molto sentite dal mondo dei pescatori e che contribuirà certamente ad allentare le tensioni che si erano create in quell'ambiente, un ambiente che va attentamente considerato non solo per le implicazioni di carattere economico, ma anche per la sua componente sociale.

Mi fa piacere ascoltare stamane degli apprezzamenti in merito al decreto ministeriale di cui sto disponendo l'emanazione in seguito ad un ordine del giorno presentato da questa stessa Commissione. Mi fa piacere perchè ciò sta a dimostrare che non si crede al ripristino delle reti «killer» ventilato dalla stampa; avrete potuto leggere infatti le enormi inesattezze che sono state scritte al riguardo, non so se in buona o in cattiva fede.

Il provvedimento al nostro esame è ben piccola cosa rispetto a quanto era stato richiesto da qualcuno ed è in linea con gli indirizzi comunitari, anzi più restrittivo. Accogliendo la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno di questa Commissione, ho voluto doverosamente rendere omaggio alla volontà di questo ramo del

Parlamento e ridare competitività ai pescatori di alcune regioni che per fattori contingenti si erano trovati fortemente penalizzati. Quando si prevede una riduzione della lunghezza della rete da molti chilometri a un massimo di 2 chilometri e mezzo, parlare di reti «killer» mi sembra veramente fuorviante per non usare altri aggettivi; oltretutto l'attrezzo, così come è disegnato nel decreto ministeriale, è più selettivo delle usuali reti da posta derivante. Mi sembra opportuno sottolineare tali aspetti perchè altrimenti si ingenera soltanto confusione e ciò non giova a nessuno.

Nel prendere atto che con l'approvazione di questo disegno di legge si contribuisce a risolvere il problema della pesca in generale e del pesce spada in particolare, voglio assicurare gli onorevoli senatori che terrò conto delle raccomandazioni del senatore Ulianich, che ha sottolineato l'esigenza di un raccordo profondo con le varie istituzioni scientifiche esistenti in Italia, tra cui l'Istituto «Antonio Dörhn» di Napoli. Ci stiamo attivando presso gli altri rami dell'Esecutivo per ottenere i flussi finanziari necessari per rendere veramente proficua tale attività. Accolgo anche le raccomandazioni del relatore, che ringrazio ancora una volta. Le ricerche e gli studi da lui citati in realtà non sono mai stati sospesi del tutto. Per quanto attiene, poi, alle domande di contributo presentate fuori termine, farò tutto il possibile per verificare se esse possano essere ugualmente accolte.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata e che, a seguito delle parti aggiunte, esso assumerà il seguente nuovo titolo: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante». Faccio inoltre presente che il testo del disegno di legge si articolerà nei seguenti titoli: «Titolo I - Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio» (comprendente gli articoli 1 e 2) e «Titolo II - Riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante» (comprendente gli articoli 3 e 4).

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOIT SSA MARISA NUDDA